

Avv. Danilo Granata
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 289-2025, RESA DAL TAR
MARCHE -SEZ. II,
NEL GIUDIZIO N.R.G. 810/2025

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Marianna Iacopino**, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 289/2025 resa dal TAR Marche, nell'ambito del giudizio nrg 810-2025,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale delle MARCHE, Sez. II; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 810-2025;
- il ricorso è stato presentato da **Marianna Iacopino**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro p.t.; b) Commissione Interministeriale Ripam, Associazione Formez Pa, in persona del l.r.p.t.; c) Ufficio scolastico regionale Marche, in persona del l.r.p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a 3 controinteressati;

- 1) con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne ***l'annullamento***: 1) la **Graduatoria finale di merito inerente l'Ufficio scolastico regionale delle Marche (Codice Mar)** (5 unità) del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali, sia per la parte pubblicata (relativa ai vincitori) che per la parte in cui rientrano le altre posizioni sino alla 70esima (non pubblica), per come rese note sul portale InPA in data 15.09.2025, per quanto di interesse; 2) il decreto di approvazione della Commissione esaminatrice della relativa graduatoria e del verbale di validazione del 08.09; 3) l'avviso di aggiornamento pubblicato il

15.09.2025 sul portale InPA di avvenuta pubblicazione delle graduatorie, se opportuno; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori, ivi compreso l'avviso di scelta sede del 07/10/2025; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio per l'USR delle Marche, ove pregiudizievoli per gli interessi di parte ricorrente; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; e. le prese di servizio fissate al 21/10 ;

- Con il presente ricorso si impugnano ;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:
- **Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso.**
 1. **Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113**
 2. **Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
 3. **Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
 4. **Difetto di istruttoria.**
 5. **Difetto assoluto di motivazione.**
 6. **Ingiustizia grave e manifesta.**
 7. **Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
 8. **Violazione dell'art. 51 Cost.**
 9. **Disparità di trattamento.**
 10. **Sviamento di potere.**
 11. **Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Nel concorso MIM 2025 per funzionari (5 posti USR Marche), l'avv. Marianna Iacopino, idonea alla prova scritta, non è risultata vincitrice per errata valutazione dei titoli: non le sono stati riconosciuti né la riserva del 40% per servizio triennale nella PA (UPP) né i punti per la Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Con il corretto punteggio (27,5), rientrerebbe tra i vincitori. Poiché le assunzioni sono già in corso, propone ricorso al TAR chiedendo sospensione urgente della graduatoria, riesame della posizione e rettifica del punteggio, per evitare il consolidamento irreversibile delle nomine.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati nella Graduatoria finale di merito inerente l'Ufficio scolastico regionale delle Marche (Codice Mar) (5 unità) del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativocontabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali, sia per la parte pubblicata (relativa ai vincitori) che per la parte in cui rientrano le altre posizioni sino alla 70esima (non pubblica), e in ogni caso in una posizione migliore rispetto a quella di parte ricorrente;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 289-2025, pubblicata lo scorso 06 dicembre, si precisa che

“Ritenuto che debba disporsi, come richiesto dalla parte, l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dei vincitori e degli idonei per l'Ufficio scolastico regionale delle Marche, con un punteggio finale pari o superiore a quello della ricorrente; in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., con riferimento al ricorso in epigrafe, con le seguenti modalità:

a) la notifica dovrà essere eseguita mediante consegna di apposita istanza dalla parte ricorrente rivolta all'Amministrazione per la pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Amministrazione stessa nelle medesime pagine in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura di cui si tratta della presente ordinanza, del ricorso unitamente alla presente ordinanza, atti questi che la parte ricorrente dovrà allegare all'istanza in copia informatica;

b) l'Amministrazione procedente effettuerà senza indugio la pubblicazione sul proprio sito WEB del ricorso e della presente ordinanza e, contestualmente alla suddetta pubblicazione, invierà apposito avviso di tale adempimento agli indirizzi di posta elettronica di coloro che sono collocati nelle posizioni in graduatoria come sopra individuate, così da consentire l'utile conoscibilità dell'avviso e la tempestiva decorrenza dei termini per la eventuale costituzione in giudizio delle parti controinteressate;

c) la parte ricorrente dovrà inoltrare la richiesta di pubblicazione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

d) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione degli atti trasmessi con l'istanza di cui al punto precedente ed alla comunicazione via posta elettronica, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

e) le parti controinteressate potranno costituirsi in giudizio nei termini di rito decorrenti dall'inizio della pubblicazione sul sito istituzionale di cui al punto che precede;

f) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche la corrispondente attestazione dell'Amministrazione di avvenuto adempimento degli incumbenti di cui ai punti che precedono, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione.”;

Si precisa che l'ordinanza è stata già trasmessa alle amministrazioni interessate a mezzo pec in data 11/12/2025.

- Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 810/2025) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Marche- Ancona” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Sezione II del Tar Marche, n. 289-2025, *sub* r.g. 810/2025.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso nonché dell'ordinanza in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale delle amministrazioni di riferimento, del ricorso, dell'ordinanza integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza/Roma, 11.12.2025

Avv. Danilo Granata